## Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

## Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ι

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015¹ sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.

П

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)

## **Emolumenti**

## N. 1, 3 e 4

		Franchi
1	Fornitura di marche auricolari	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	4.50
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	1.—
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	2.—
1.1.3	per animali della specie suina	30
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	30
1.2.1	sostituzione di marche auricolari per animali delle specie bovin ovina e caprina nonché i bufali e i bisonti, con un termine di co segna di cinque giorni feriali, per esemplare:	*
1.2.2	sostituzione di marche auricolari con un microchip per animali delle specie ovina e caprina con un termine di consegna di cin- que giorni feriali, per esemplare:	3.25
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50
3	Notifica di animali macellati	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina	4.50
3.2	animali della specie suina	10
3.3	animali delle specie ovina e caprina	50
3.4	equidi	4.50

		Franchi
4	Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose	
4.1	Animali della specie bovina:	
4.1.1	notifica mancante secondo l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011²	5.—
4.1.2	indicazioni mancanti o lacunose della razza, del colore o del sesso dell'animale, del numero BDTA dell'azienda di prove- nienza dell'animale o del tipo di uscita, per cartolina di notifica	2.—
4.1.3	indicazioni mancanti o lacunose del numero BDTA dell'azienda detentrice dell'animale, del numero d'identificazione dell'animale, del numero d'identificazione della madre e del padre, della data di nascita, d'entrata, d'uscita, di decesso o di macellazione dell'animale, per cartolina di notifica	5.—
4.2	Animali della specie suina:	
4.2.1	notifica mancante secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011	5.—
4.2.2	indicazioni mancanti o lacunose della data d'entrata, di macella- zione o del numero di animali, per cartolina di notifica	5.—
4.3	Animali delle specie ovina e caprina:	
	notifiche mancanti secondo l'articolo 7 capoverso 1 <sup>bis</sup> dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011	5.—
4.4	Equidi:	
4.4.1	notifica mancante secondo l'articolo 8 capoversi 2–5 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011	5.—
4.4.2	notifica mancante relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.—